



**OGGETTO: Circolare 2.2013**

**Seregno, 7 gennaio 2013**

## **LA RIFORMA INARCASSA**

La Riforma previdenziale di **Inarcassa**, che segna il passaggio al metodo contributivo e la sostenibilità a 50 anni, è stata approvata in via definitiva, con nota del 19/11/12, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

### **PRESTAZIONE PENSIONISTICA**

Viene introdotta la pensione di vecchiaia unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensioni di vecchiaia, della prestazione previdenziale contributiva e della pensione di anzianità.

Viene modificato il metodo di calcolo della pensione con il passaggio al metodo contributivo pro-rata.

#### **Requisiti di accesso:**

ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- **età pensionabile ordinaria** : dagli attuali **65 anni**, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. E' prevista, tuttavia, la *possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni* (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a **70 anni**;

- **anzianità contributiva minima**: dagli attuali **30 anni**, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei **70 anni** di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo.

L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

L'Istituto della **pensione minima** (Euro 10.423,00 nel 2012) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta se:

- i) se l' ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore a 30.000 euro annui (rivalutati);
- ii) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
- iii) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;
- iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
- v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

vi) nel caso di totalizzazione.

L'importo della pensione minima **non può essere superiore alla media dei venti migliori redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento, dichiarati dal contribuente ai fini IRPEF** (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

### **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013**

#### **Contributo soggettivo**

Aliquota 14,5% (fino a concorrenza del massimale contributivo quantificato in Euro 120.000,00)

**Contributo soggettivo minimo** Euro 2.250,00.

**Riduzioni contributive** per giovani iscritti (1/3 del contributo soggettivo minimo e/o 1/2 della aliquota contributiva) solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante riforma (43.750,00), per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35.

Possibilità di versare un **contributo soggettivo facoltativo** in aggiunta rispetto a quello soggettivo obbligatorio (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari ad Euro 180,00).

**Contributo minimo** dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti.

Riconoscimento di un **accredito figurativo** per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di **almeno 25 anni a contribuzione intera**.

#### **Contributo integrativo**

Aliquota 4%

**Contributo integrativo minimo** Euro 660,00.

**Riduzioni contributive** per giovani iscritti (1/3 del contributo integrativo minimo) per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35.

**Contributo minimo** dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Riconoscimento di un **accredito figurativo**, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

### **Contributo di solidarietà**

A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per la durata di un biennio (prorogabile), è dovuto un **contributo di solidarietà**, straordinario e transitorio, a carico dei pensionati, calcolato sulla quota retributiva di pensione:

- pari all'**1%** per i pensionati non più iscritti;
- pari al **2%** per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità.

Sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni di importo inferiore alla pensione minima.

### **COLLABORAZIONI FRA PROFESSIONISTI**

Dal 1° Gennaio 2013 nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare il 4% del contributo integrativo.

Nella dichiarazione dei redditi annuale a Inarcassa **si potrà dedurre**, dall'importo del contributo integrativo dovuto, **la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive** ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

Esempio:

L'Arch. Neri ha prodotto nel 2013 un volume affari IVA professionale di € 30.000 ed ha pagato compensi per collaborazioni con l'Arch. Azzurri per € 10.000. Il contributo integrativo corrispondente al fatturato è di € 1.200 (ovvero il 4% di € 30.000), ma avendo corrisposto un contributo integrativo sulla fattura dell'Arch. Azzurri di € 400 (ovvero il 4% di € 10.000), a saldo verserà un contributo di € 800 (ovvero € 1.200 - € 400 = € 800).

### **PRESTAZIONE DI SERVIZI A COMMITTENTI RESIDENTI IN PAESI UE ED EXTRA-UE**

Il comma 6-bis dell' art 21 dpr 633/72 estende, ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato, l'obbligo di emettere la fattura anche per le operazioni territorialmente non soggette ad Iva in Italia ai sensi degli art da 7 a 7-septies:

- prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea (annotazione in fattura della dicitura "Inversione contabile"). La fattura andrà emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- prestazione di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione Europea. (annotazione in fattura della dicitura "Operazione non soggetta). La fattura andrà emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 2013 queste operazioni rientrano nel volume d'affari IVA. Pertanto si ritiene, in attesa di conferme previdenziali, che anche per tali corrispettivi occorrerà applicare in fattura la maggiorazione percentuale 4% del contributo integrativo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***